

STATUTO DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO GORIZIANO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) Gruppo Archeologico Goriziano", con sede a Gorizia.
2. L'Associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'Associazione aderisce ai Gruppi Archeologici d'Italia e si impegna ad adeguarsi e a rispettare i principi informatori dello Statuto e del Regolamento dei Gruppi Archeologici d'Italia.

ART. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

ART. 3

Carattere associativo

1. Il "Gruppo Archeologico Goriziano" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana, ed in particolare nel territorio della Provincia di Gorizia.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.

ART. 4

Finalità

1. Il "Gruppo Archeologico Goriziano" è costituito esclusivamente al fine di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, nonché l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura e dell'arte.
2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Associazione persegue i propri scopi in collaborazione con le Autorità Pubbliche e Amministrative preposte e, ove necessario, con le strutture della Protezione Civile, di cui fa parte.

ART. 5

Attività

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

- a. sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
- b. stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione dei norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
- c. collaborare con tutte le Associazioni, Enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;

- d. promuovere gli scopi e l'attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
- e. assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
- f. gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- g. partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- h. favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
- i. favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant' altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- j. promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

ART. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - a. dalle entrate che sono costituite come segue:
 - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – Istituti di Credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
 - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - b. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività.

ART. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il "Gruppo Archeologico Goriziano" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi Statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati secondo formule stabilite dall'Associazione e secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

TITOLO III

Associati

ART. 9

I Soci

1. Al "Gruppo Archeologico Goriziano" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Con la sottoscrizione della domanda di adesione l'aspirante socio si obbliga a versare la quota associativa comprensiva del contributo di iscrizione, a rispettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento della Associazione e ad impegnarsi per l'attuazione dei programmi statutari. Con la sottoscrizione della domanda di adesione, gli aspiranti Soci dichiarano altresì di rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per i minorenni, la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
3. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. I Soci si dividono in tre categorie: Ordinari, Familiari e Studenti. Per Soci Familiari s'intendono i conviventi con un Socio Ordinario; per Soci Studenti si intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno d'età. La distinzione tra le varie categorie attiene esclusivamente alla diversa quantificazione della quota associativa. Infatti: i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale; i Soci Familiari e Studenti possono essere agevolati economicamente con una riduzione della quota sociale stabilita di anno in anno dal Comitato Esecutivo. La qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio Studente.
5. L'adesione all'Associazione ha durata annuale e scade al termine dell'anno solare indipendentemente dalla data di accettazione della richiesta di adesione. E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla Associazione.
6. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato rinnovo della adesione entro l'anno solare;
 - c. mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - d. indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo per comportamento del Socio in contrasto con i principi dello Statuto o della legislazione vigente.

ART. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Associazione.
6. Gli associati hanno diritto di ricevere la tessera sociale, copia dello Statuto e del Regolamento.

ART. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione ed impartite dagli Organi dell'Associazione, attività fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento delle quote sociali annuali ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
6. Gli associati si impegnano a rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
7. Gli associati si impegnano inoltre a cedere all'Associazione, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, i diritti connessi all'attività prestata nell'ambito associativo e in particolare a quelli derivanti dalla Legge n. 633 del 1941.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ART. 12

Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Legale Rappresentante;
 - d. il Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate per più di due volte.
3. Le sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.

ART. 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Legale Rappresentante.
2. Il Legale Rappresentante convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 Gennaio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
6. In caso di assoluta urgenza l'Assemblea può essere convocata, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o via telematica.

ART. 15
Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Vota a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 16
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano o, su richiesta di 1/3 (un terzo) dei presenti, con scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. Sono ammesse le votazioni per corrispondenza solo per l'elezione delle cariche sociali.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati.

ART. 17
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (designato di volta in volta) e sottoscritto dal Legale Rappresentante.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 18
Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Legale Rappresentante;
- c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- d. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- e. nominare, su proposta del Consiglio Direttivo o degli associati stessi, i Soci delegati a rappresentare l'Associazione alla Assembleia Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia;
- f. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria (valida con almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione):

- a. deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci;
- c. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d. deliberare sull'espulsione dei soci;
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 19
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Legale Rappresentante; non è ammessa delega.
4. Il Consiglio è convocato dal Legale Rappresentante con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Legale Rappresentante almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o via telematica.

ART. 20
Durata e funzioni

1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (Tre) Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b. predispone, collaborando con il Tesoriere, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. cura la realizzazione di convenzioni con enti terzi;
 - e. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - f. sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
 - g. sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte sull'importo delle quote associative annuali;
 - h. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - i. sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte sulla nomina dei Soci delegati a rappresentare l'Associazione alla Assemblea Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia;
 - j. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 21
Legale Rappresentante

1. Il Legale Rappresentante dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Legale Rappresentante rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Legale Rappresentante con gli stessi poteri.
3. Il Legale Rappresentante convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Legale Rappresentante sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

ART. 22
Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni; la sua funzione è controllare la correttezza della gestione economica in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo, coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23
Sezioni

Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo Sezioni territoriali dell'Associazione. Esse godono di autonomia per quanto concerne l'organizzazione delle attività sociali sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

TITOLO V
Il bilancio

ART. 24
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

ART. 25

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 26

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 27

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Gorizia, 11 Febbraio 2005

Firma dei Soci Fondatori